

Statuto

(Adeguamento statutario)

ETS Un Pasto per Tutti"

Ex Onlus

C.F. 91140940684

Sede di Pescara

Via Matese, 13 - STATUTO



ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 460/97 e D. Lgs. 117/2017 s.m.i, l'Associazione non riconosciuta — Ente del Terzo Settore - denominata “Un Pasto per tutti” O.N.L.U.S., e — dal momento come in prosieguo precisato - “Un Pasto per tutti — Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata “Un Pasto per tutti — ETS — Pescara”, con sede in Pescara, all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le autorità competenti ed allo stato in via Matese, 13. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il Trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta. L'Associazione potrà svolgere le proprie attività e perseguire i propri fini presso altre sedi operative, diverse dalla sede legale, di volta in volta individuate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

D. Lgs. 460/97

Ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97, l'associazione persegue finalità di solidarietà sociale e intende svolgere le attività istituzionali nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria. Le finalità che si propongono sono in particolare: quelle di assicurare un pasto caldo serale alle persone sole e senza dimora che hanno trovato tale condizione nell'arco della propria esistenza. Ovvero assicurare il minimo vitale a chi ha subito eventi traumatici, come la perdita del lavoro e della casa, la rottura dei legami familiari e sociali, problemi di salute come la depressione. Tutti costoro dovrebbero avere una casa, un lavoro stabile, una famiglia e la possibilità di ricominciare. L'associazione si prefigge di raggiungere lo scopo sociale tramite finanziamenti privati e pubblici oltre alle quote associative annuali et eventuale acquisto e/o assegnazione pubblica di locali ricettivi ove espletare l'attività di ristorazione. Il presente statuto prevede espressamente i requisiti di seguito elencati.

1. il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse;
2. il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
3. l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
4. l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
5. l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
6. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dir dell'associazione;



7. l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione» rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS”(di cui all'art. 10, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460).

D. Lgs. 117/17

I requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 — Codice del Terzo Settore — e le clausole che li recepiscono, qualora in contrasto con quelle ex art. 10 D. Lgs. 460/1997 di cui al precedente punto, saranno efficaci dal termine previsto dall'art. 104, comma 2, del Codice stesso e in pari data cesserà l'efficacia delle clausole statutarie previste dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs. 460/97, tuttora in vigore. Ne consegue che da tale momento la denominazione dell'associazione sarà “Un Pasto per tutti — Ente del Terzo Settore — Pescara” o, in forma abbreviata “Un Pasto per tutti — ETS — Pescara” e che l'utilizzo dell'acronimo ETS nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio ma subordinato all'iscrizione al RUNTS dal momento in cui sarà operativo. Fino a tale momento restano in vigore e prevalgono se incompatibili, anche con quelle che seguono e con gli articoli che seguono, tutte le clausole ex art. 10 D. Lgs. 460/1997 descritte nel precedente punto.

L'Associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione esercita, in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa intende operare nei settori di attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 1 2017 comma 1 lettere:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimento o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività d'interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata. All'interno delle aree principali sopra indicate, l'associazione si pone le seguenti finalità: quelle di assicurare un pasto caldo serale alle persone sole e senza dimora che hanno trovato tale condizione nell'arco della propria esistenza. Ovvero assicurare il minimo vitale a chi ha subito eventi traumatici, come la perdita del lavoro e della casa, la rottura dei legami familiari e sociali, problemi di salute come la depressione. Tutti costoro dovrebbero avere una casa, un lavoro stabile, una famiglia e la possibilità di ricominciare.

L'associazione si prefigge di raggiungere lo scopo sociale tramite finanziamenti privati e pubblici oltre alle quote associative annuali et eventuale acquisto e/o assegnazione pubblica di locali ricettivi ove espletare l'attività di ristorazione.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'associazione è amministrativamente e patrimonialmente autonoma; essa trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) contributi dello stato, di enti e istituzioni pubbliche e private o di organismi , internazionali;
- 4) donazioni e lasciti testamentari;
- 5) vendite patrimoniali;
- 6) entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017).

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. Le quote associative annuali sono stabilite dall'Organo di Amministrazione. Eventuali contributi straordinari sono stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

L'adesione all'associazione non prevede obblighi di finanziamento o esborso oltre rispetto al versamento originario, se previsto, e alla quota annuale. È sempre facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori a favore dell'associazione. Tutti i versamenti, a qualunque titolo effettuati, sono a fondo perduto. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti dei soci fondatori. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.



ART. 4 - BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel diverso termine prorogato dall'assemblea che ne consenta il tempestivo deposito presso gli organi competenti e presso il RUNTS, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio preventivo e consuntivo, secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative "a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 5 - I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. L'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non consente alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione stessa.

Possono essere Soci dell'Associazione:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Per l'acquisto della qualità di Socio è necessario che il richiedente abbia in passato e nel presente avuto una irrepreensibile condotta morale, sociale, civile, che non abbia riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi, salva riabilitazione. Per irrepreensibile condotta morale, sociale, civile deve intendersi una condotta conforme ai principi di democraticità, dignità, lealtà, probità, correttezza e rettitudine in tutti i campi della vita sociale. Il Socio che, durante il rapporto associativo, cessa di avere i requisiti di cui al presente articolo può essere escluso dall'Associazione con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 6 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, determinata in base al principio di non discriminazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione, diretta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, e deve contestualmente versare la quota di iscrizione all'Associazione. La domanda di ammissione deve contenere:

- la richiesta ad essere ammesso all'Associazione,
- l'impegno ad osservare le leggi, lo Statuto e i Regolamenti dell'Associazione,
- l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda, la accoglie o la respinge, motivando la decisione. L'entità della quota associativa è fissata, per ciascun anno, dal Consiglio Direttivo. In mancanza di fissazione, vale la somma prevista per l'anno precedente. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, la stessa dovrà essere sottoscritta anche dall'esercente la potestà (genitore, tutore, curatore speciale). L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti di legge nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni contratte per fonti contrattuali o extracontrattuali dell'associato minorenne. La domanda deve contenere le generalità ed il domicilio dell'aspirante socio il quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate. La deliberazione positiva è comunicata all'interessato entro sessanta giorni ed annotata nel libro degli associati a cura dell'Organo di Amministrazione. Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 60 giorni avverso tale decisione all'Assemblea dei soci, la quale. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo Amministrazione deve comunicarlo all'interessato entro 60 giorni. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione, almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Organo di Amministrazione per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati, per iscritto o telematicamente, al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica, da esercitare entro dieci giorni dalla contestazione, tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla

restituzione delle quote associative versate. Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 7 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare la quota associativa;

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare attivamente alla vita dell'associazione;
- 2) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia;
- 5) frequentare i locali dell'associazione;
- 6) essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.



ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione: 1) l'Assemblea dei soci, 2) il Consiglio Direttivo — organo di Amministrazione; 3) il Presidente; 4) Organo di controllo (eventuale) 5) Organo di revisione (eventuale). L'elezione degli organi dell'associazione, nel rispetto del principio di democraticità della struttura, non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Possono partecipare all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati stessi. A ciascun Socio spetta un solo voto; ogni socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Agli associati che siano enti del terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti, attribuendosene cinque all'ente col maggior numero di associati e il numero che ne deriva in proporzione, arrotondato per eccesso, agli altri enti. Si applicano, i commi quarto e quinto dell'art.2372 c.c. in quanto compatibili. L'assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'Organo di Amministrazione o la maggioranza o 1/10 dei soci lo richiedano.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo;

- 2) nomina e revocare i componenti degli organi sociali;
- 3) nomina e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- 4) delibera sull'esclusione dei soci;
- 5) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di Amministrazione;
- 7) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'assemblea straordinaria delibera

- 1) sulle modifiche dello statuto
- 2) sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione e ratificare l'eventuale devoluzione del patrimonio stabilendo a chi esso andrà destinato;
- 3) su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.



Sia l'assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o in assenza di entrambi, da altro membro dell'Organo di Amministrazione, eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico o per lettera da recapitarsi ai soci almeno cinque giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può riunirsi anche in videoconferenza sempre che tutti partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare a "votazione". L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e d pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e b' sottoscrizione del verbale sul relativo libro. ' Se, nel corso della riunione, venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati; per la deliberazione riguardante lo scioglimento o l'estinzione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per dieci giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ed è l'organo esecutivo e gestionale. E' formato da tre membri eletti e per conseguenza nominati dall'assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di Amministrazione decadano dall'incarico, lo stesso può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio Direttivo convoca senza ' ritardo l'Assemblea per

l'elezione dei componenti mancanti che avranno mandato fino alla scadenza del Consiglio in carica. Ove decada oltre la metà dei membri dell'Organo, l'Assemblea deve comunque provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un vice-presidente e segretario e un tesoriere. l'organo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.



Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice-presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio medesimo eletto fra i presenti. E' convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante mail o PEC, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza dell'Organo di Amministrazione, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART.11- IL PRESIDENTE E LE ALTRE CARICHE

Il Presidente, nominato dall'Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al vice-presidente o, in assenza, al membro dell'Organo di Amministrazione più anziano d'età. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Il Vice Presidente assume anche la funzione di segretario e come tale cura la tenuta libri sociali. Il Tesoriere cura la tenuta della cassa e della contabilità dell'Associazione.

ART. 12 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs.

117/2017. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 — LIBRI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione inerente l'associazione tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 16 — SCIOGLIMENTO ed ESTINZIONE e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 17 — TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento. Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di prendere visione, dando congruo preavviso e mediante comunicazione scritta motivata all'Organo di Amministrazione, dei Registri.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

L'Associazione è disciplinata dalle norme del presente Statuto e dai propri Regolamenti interni, approvati dall'Assemblea dei Soci o dal Consiglio Direttivo, secondo le rispettive competenze, in conformità ai principi statutari. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e nei Regolamenti interni, si applicano le disposizioni del codice civile del D. Lgs. 117/2017 e delle leggi speciali che disciplinano le Associazioni.

Letto, approvato e ratificato

Pescara li, 7 novembre 2025

I soci:

Giovanni Cirillo



Roberto Cirillo



Angiolelli Annarita

